

**STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA**

Articolo 1 (Costituzione e sede)

E' costituita l'Associazione "ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA" con sede a Genova in Piazza Borgo Pila 42. Tale Associazione sarà definita "Ente" nel prosieguo del presente Statuto.

L'Ente ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato con delibera della Giunta Regionale Ligure n. 321 del 4-2-1994.

L'Ente svolge l'attività, di cui all'articolo 2, nelle sale teatrali Teatro della Corte Ivo Chiesa, Teatro Modena e Sala Mercato, fondi e Scuola di Recitazione, di proprietà del Comune e concessi in uso all'Ente; e nella sala Duse.

Dette sale, site in Piazza Borgo Pila, Piazza Modena 3 e in Via Bacigalupo, sono idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli.

Articolo 2 (Scopi)

Nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 9 e 11 del Decreto del Ministero della Cultura 23/12/2024, n.463 e successivi emanandi decreti in materia, l'Ente persegue senza scopo di lucro le seguenti finalità statutarie:

- a) allestire e produrre con carattere stabile continuativo, anche in sedi decentrate sul territorio regionale, spettacoli di prosa e musicali di alto livello artistico e culturale;
- b) svolgere altre attività artistiche e culturali connesse e comunque utili alla realizzazione di tali spettacoli;
- c) svolgere un ruolo di sostegno e di diffusione del Teatro nazionale d'arte e di tradizione, nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- d) sostenere l'attività di ricerca e di sperimentazione teatrale, anche in coordinamento con l'Università o con altri Enti culturali;
- e) curare il funzionamento della Scuola di Teatro denominata "Scuola di Recitazione Mariangela Melato";
- f) curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici.

Articolo 3

(Soci Istituzionali)

Soci Istituzionali dell'Ente, nella configurazione fissata dal presente Statuto, sono il Comune di Genova e la Regione Liguria.

I Soci Istituzionali sono tenuti a costituire complessivamente un congruo fondo di dotazione, comunque non inferiore al 5% complessivo delle spese dirette di produzione teatrale accertate nel bilancio consuntivo della stagione teatrale 89/90.

Possono successivamente aderire in qualità di Soci Istituzionali altri enti territoriali o altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

Articolo 4 (Soci Sostenitori)

All'Ente possono aderire in qualità di Soci Sostenitori Enti Pubblici o Privati, persone giuridiche e fisiche, che ne facciano richiesta. L'ammissione viene deliberata dall'Assemblea.

I Soci Sostenitori non possono divenire Soci Istituzionali.

I Soci Sostenitori contribuiscono al finanziamento dell'attività dell'Ente sia mediante versamento della quota di adesione sia mediante un congruo contributo annuo, da determinarsi in sede di bilancio di previsione. Tale determinazione diventa impegnativa nei confronti del singolo Socio Sostenitore solo dopo l'approvazione da parte del competente organo amministrativo di quest'ultimo.

I Soci Sostenitori in mora con i versamenti non possono esercitare il diritto di voto. Qualora la mora si prolungasse oltre l'anno, l'Assemblea può deliberare la loro esclusione dall'Ente e la decadenza dalle cariche ricoperte.

Articolo 5 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale inizialmente conferito da ciascuno degli Enti Fondatori, nel complessivo ammontare di euro 154.937,06 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/06), così originariamente ripartito:

euro 92.962,24 (novantaduemilanovecentosessantadue/24) dal Comune di Genova euro 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette/41) dalla Provincia di Genova euro 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette/41) dalla Regione Liguria;

b) dalle quote di adesione dei Soci Sostenitori, nella misura di almeno euro 10.329,13 (diecimilatrecentoventinove/13) per Socio;

c) dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio;

d) dai beni che pervengono all'Ente a qualsiasi titolo.

Articolo 6 (Spese di gestione)

L'Ente provvede alle spese di gestione per il raggiungimento delle finalità statutarie con:

a) i redditi del patrimonio;

b) i proventi derivanti dalle attività di istituto;

- c) i contributi annui dei Soci Istituzionali e dei Soci Sostenitori;
- d) gli interventi finanziari dello Stato;
- e) gli ulteriori eventuali apporti finanziari dei Soci Istituzionali;
- f) qualsiasi altro provento.

I contributi annui sono determinati dai Soci Istituzionali nei rispettivi bilanci di previsione.

In ottemperanza agli artt. 9 e 11 del Decreto del Ministero della Cultura 23/12/2024, n.463, i contributi ordinari annuali dei Soci Istituzionali non possono essere complessivamente inferiori alla sovvenzione concessa all'Ente dallo Stato per l'anno solare considerato e devono essere tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale.

Ciascuno Socio Istituzionale provvede a concedere i contributi di cui sopra nella seguente percentuale:

70% il Comune di Genova; 30% la Regione Liguria.

Nel caso in cui dovessero aderire altri enti pubblici le quote dei contributi verranno rideterminate.

Articolo 7 (Organi)

Gli organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 (Assemblea)

L'Assemblea dell'Ente è costituita dai legali rappresentanti dei Soci Istituzionali o loro delegati e dai 10 membri di cui:

sette nominati dal Comune di Genova

tre nominati dalla Regione Liguria.

Nell'ipotesi in cui aderissero, in qualità di Soci Istituzionali, altri Enti territoriali o altri Enti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente Statuto, l'Assemblea sarà costituita da 12 membri, dei quali 10 nominati con le modalità di cui al comma precedente e 2 dagli Enti aderenti.

Dell'Assemblea fanno parte anche i Soci Sostenitori o loro rappresentanti nel numero determinato dall'Assemblea che, comunque, non può essere superiore a 3.

Il rapporto interno dei componenti nominati dai Soci Istituzionali può mutare in relazione alle modificazioni percentuali degli apporti finanziari degli stessi.

I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di una volta. I designati in sostituzione durano in carica sino al compimento del mandato previsto per il componente sostituito.

Articolo 9 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci delibera in merito:

- a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) all'ammissione dei Soci Sostenitori e all'esclusione degli stessi qualora siano in mora da oltre un anno nella corresponsione del contributo annuo di cui all'art. 5 o per altri gravi motivi;
- e) all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- f) all'approvazione della pianta organica nonché alle relative sue modifiche;
- g) alla nomina nel suo seno di un Segretario, con il compito di curare la redazione dei verbali delle sedute;
- h) allo scioglimento e alla liquidazione dell'Ente;
- i) alle eventuali modifiche dello Statuto;
- j) ad eventuali rimborsi spesa a favore del Presidente, Vice Presidente, Consiglieri, Segretario e membri elettivi dell'Assemblea;
- k) alla misura dei contributi annui dei Soci Sostenitori.

Articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, e quando ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito ad ogni Socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui si può provvedere alla convocazione con telegramma o a mezzo telefono almeno un giorno prima.

Gli avvisi devono sempre prevedere il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e contenere l'Ordine del Giorno.

Salvo i casi di urgenza, la documentazione relativa dovrà essere depositata in Segreteria, entro i termini sopra indicati, per l'eventuale consultazione da parte dei membri dell'Assemblea.

Il bilancio deve essere depositato almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione delle riunioni, nel cui Ordine del Giorno siano previste modifiche dello Statuto, deve essere ricevuto dai membri dell'Assemblea almeno 30 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 11 (Deliberazioni dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto e della pianta organica, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e con la presenza di almeno due terzi degli stessi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'Assemblea.

Articolo 12 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci Istituzionali. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto per non più di una volta.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Ente e ne sottoscrive le deliberazioni.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, anch'esso eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto. Al Vice Presidente sono delegate le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza od impedimento. Anche il Vice Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per non più di una volta.

Articolo 13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da tre membri eletti dall'Assemblea e da almeno un membro designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

Ad eccezione del componente designato dal Ministero della Cultura, gli altri consiglieri sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra esperti nel campo teatrale o amministrativo con modalità che garantiscano la rappresentanza dei Soci Istituzionali.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla Legge 12 Luglio 2011, n. 120.

I Consiglieri eletti in sostituzione di altri rimangono in carica fino al compimento del mandato previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza su tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea o alla Direzione.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Direttore Generale e il Direttore Artistico ovvero, ricorrendo i presupposti di cui al successivo art. 19, il Direttore Unico;

- b) nominare il Direttore Artistico Junior di età inferiore o pari a 35 anni;
- c) approvare il repertorio artistico e il piano finanziario dell'anno nonché i programmi di attività artistiche e culturali previste dall'articolo 2, lettera b);
- d) proporre la pianta organica dell'Ente e le relative modifiche;
- e) approvare l'assunzione e il trattamento economico del personale;
- f) proporre lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- g) dare esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea;
- h) rilasciare al Direttore Generale, al Direttore Artistico e al Direttore Artistico Junior le autorizzazioni di cui all'art. 11 del Decreto del Ministero della Cultura 23/12/2024, n.463 e successivi emanandi decreti in materia.

Articolo 15 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno Sei volte all'anno ed è presieduto dal Presidente. Esso elegge nel suo seno un Segretario, il quale cura la redazione dei verbali delle sedute.

Il Consiglio è convocato dal Presidente secondo le modalità previste dall'art. 10, terzo comma, ad eccezione del termine di convocazione che è ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio deve essere convocato anche quando ne facciano motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta di Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati il segretario redige apposito verbale, sottoscritto anche dal Presidente.

Articolo 16 (Gratuità delle funzioni)

Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente, di Segretario, di Componente dell'Assemblea e di Consigliere sono gratuite.

Articolo 17 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili di cui due nominati dall'Assemblea e uno designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente.

I Revisori durano in carica cinque anni e sono riconfermabili per non più di una volta. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Articolo 18 (Funzioni del Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.

I revisori devono procedere alla revisione dei conti ogni tre mesi e consegnare la relazione al Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'avvenuta verifica.

In ogni caso, essi procedono a verifiche su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre sono tenuti a presentare una relazione annuale sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente, da allegare agli stessi.

I Revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in ordine ai doveri e alle responsabilità, gli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

Articolo 19 (Direttori)

Il Direttore Generale e il Direttore Artistico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio, altamente qualificate in particolare per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali, teatrali e dell'organizzazione teatrale.

Il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione adottata all'unanimità, può nominare un Direttore Unico del teatro, senza distinzione tra Direttore Generale e Direttore Artistico, in presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali con comprovate e specifiche competenze in ambito manageriale e artistico.

Il Direttore Artistico Junior, di età inferiore o pari a 35 anni, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta documentata del Direttore Generale e del Direttore Artistico (o del Direttore Unico); egli coadiuva il Direttore Artistico, in particolare nello sviluppo di quella parte di programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico.

L'incarico di Direttore Generale, di Direttore Artistico e di Direttore Artistico Junior non possono essere inferiori a tre anni e superiori a cinque e possono essere rinnovati per non più di una volta ciascuno.

Articolo 20 (Competenze del Direttore Generale e del Direttore Artistico)

Il Direttore Generale è l'organo di gestione dell'Ente:

- a) ha la Direzione tecnico-amministrativa dell'Ente, con facoltà di delegare a persona qualificata specifici compiti tecnico-amministrativi;
- b) propone il piano finanziario dell'Ente;
- c) propone la pianta organica del personale dell'Ente e le sue modificazioni;
- d) dirige gli Uffici e il personale e sovraintende alla gestione dell'Ente, salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Artistico è il responsabile dell'area artistica:

- a) ha la Direzione artistica dell'Ente;

- b) propone il programma artistico dell'Ente;
- c) dirige la Scuola di Recitazione Mariangela Melato, con facoltà di delegare a terzi specifici compiti;
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Direttore Generale, Direttore Artistico e Direttore Artistico Junior va svolto in esclusiva per l'Ente con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tali figure devono garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non possono pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate e fatte salve le attività consentite per i Teatri Nazionali ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero della Cultura 23/12/2024, n.463 e successivi emanandi decreti in materia.

Articolo 21 (Esercizio)

L'esercizio dell'Ente, in sintonia con le norme regolamentari del Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 dicembre e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo. Per particolari esigenze il bilancio consuntivo può essere presentato entro il 30 giugno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere rimessi ai Soci Istituzionali e al Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, entro un mese corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere predisposti secondo gli schemi previsti dagli articoli specifici del Codice Civile, in quanto applicabili, e lo stesso principio vale per la redazione del bilancio consuntivo.

Articolo 22 (Eccedenze)

Le eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute esclusivamente all'incremento del patrimonio dell'Ente.

Articolo 23 (Scioglimento dell'Ente)

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di pubblico interesse.

In tal caso, il residuo scaturente dalla liquidazione sarà messo a disposizione del Comune di Genova e della Regione Liguria, nella misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, per essere destinato a scopi artistici e culturali.

Articolo 24 (Rinvio)

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

F.TO: ALESSANDRO GIGLIO
DOMENICO PARISI